

COMMISSIONE DEONTOLOGIA Presso il CNAPPC

In relazione alle importanti novità derivanti dalla recente legge 148/11, modificata dal decreto di stabilità, il CNAPPC ha istituito quattro gruppi di lavoro allo scopo di avere risposte in merito ai seguenti temi specifici:

- A) ORDINAMENTO
- B) DEONTOLOGIA
- C) POLITICHE ECONOMICHE
- D) FORMAZIONE

Il gruppo della Deontologia è costituito dagli architetti:

Raffaello FRASCA del CNAPPC

Simone Cola del CNAPPC

Alberto DITTA : dell'Ordine di Trapani

Andrea MARCHISIO dell'Ordine di Aosta

Isidoro MENDOLA dell'Ordine di Palermo

Glauco PROVANI dell'Ordine di Terni

Gli aspetti più significativi relativi agli Ordini professionali sono contenuti nell'art 3 del Decreto Legge 138/2011 per l' Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

In particolare, per il tema che interessa la Commissione della DEONTOLOGIA, tali aspetti sono desumibili dai seguenti punti:

1) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

2) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli

Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

3) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

4) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

5) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

6) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Il Consiglio Nazionale, sui temi assegnati alle varie commissioni costituite, cioè

- A) ORDINAMENTO
- B) DEONTOLOGIA
- C) POLITICHE ECONOMICHE
- D) FORMAZIONE

ha già acquisito da alcuni Ordini provinciali osservazioni in merito.

A tale proposito, è bene ricordare i quesiti posti dal Consiglio Nazionale in merito alla DEONTOLOGIA:

- a. Le norme deontologiche vanno adeguate alla nuova norma (formazione continua, assicurazione, ecc); per il resto debbono rimanere come sono o vanno adeguate per garantire una maggiore protezione dell'utente o dell'ambiente?**
- b. Le norme deontologiche devono essere uguali per le professioni affini?**
- c. Come possiamo adeguare le norme deontologiche alle crescenti responsabilità di funzioni di certificatori sussidiari allo Stato?**

e agli ORGANI DISCIPLINARI:

- a. L'organo disciplinare territoriale è istituito a livello regionale? Provinciale? Per circoscrizione giudiziaria? La territorialità diversa dalla provincia è garanzia di terzietà?**
- b. Per garantire la terzietà La commissione deve prevedere esterni (ad es. la presidenza di un magistrato)?**
- c. I membri sono nominati dal Presidente del Tribunale su proposta degli Ordini?**
- d. I costi della struttura devono essere a carico degli Ordini o si deve prevedere il rimborso spese da parte del soccombente**

Prima di addentrarci nell'esame delle risposte, sono opportune talune precisazioni in merito al potere disciplinare dell'Ordine degli architetti ed alla attuale filosofia delle norme stesse.

L'Ordine professionale viene a trovarsi nei confronti del singolo iscritto in una posizione di supremazia, che si manifesta principalmente nel potere disciplinare, il quale trova la sua origine non nelle volontà dei privati, ma nella volontà dello Stato.

Con l'esercizio del potere disciplinare da parte degli Ordini si reprimono infrazioni a precetti di deontologia e di correttezza professionale e, più precisamene, a comportamenti lesivi del decoro, della dignità, dell'indipendenza e degli interessi della categoria stessa. Gli aspetti perseguibili devono avere attinenza con l'esercizio della attività professionale e, quindi, regola generale è che il comportamento del professionista deve essere pienamente colpevole e volontario.

L'azione disciplinare è autonoma e notevolmente più ampia rispetto a quella civile, a quella amministrativa ed a quella penale.

Tra i vari doveri dell'architetto professionista si annoverano quelli deontologici, la cui inosservanza può determinare a volte una responsabilità giuridica ed in ogni caso una responsabilità morale.

Tali doveri morali derivano da norme consuetudinarie che impongono una corretta condotta professionale verso la Società, i Colleghi, la Classe professionale cui l'architetto appartiene (il cui buon nome e la cui dignità non devono essere screditati per colpa del comportamento indegno di un singolo) ed infine verso il Cliente che si affida al professionista con fiducia e buona fede e che ha, d'altra parte, inviolabili diritti.

L'ordinamento riserva alla categoria professionale e agli organi che ne sono espressione potere di autonomia in relazione all'individuazione delle regole di comportamento dei professionisti.

Dette norme, però, non assurgono a norme dell'ordinamento generale, ma operano quali regole interne della particolare categoria professionale cui si riferiscono, in base ad un più generale principio, secondo il quale le fonti metagiuridiche, in difetto di espressa previsione legislativa, non si trasformano, di regola, in fonti dell'ordinamento giuridico generale.

La legge n. 1395/1923 dell'Ordinamento Professionale degli architetti, precisamente all'art. 5, si limita ad indicare criteri generici (abusi,

mananze) suscettibili di acquisire contenuto precettivo, solo dopo essere stati interpretati alla luce delle regole metagiuridiche della deontologia professionale.

Tale attività interpretativa dei "criteri-guida" indicati dalla Legge è riservata all'Ordine professionale, titolare del potere disciplinare, che è potere di supremazia speciale che l'Ordine esercita nei riguardi dei propri iscritti, secondo la forma e con le garanzie previste dal Regolamento n. 2537/1925 e dal D.M. 10.11.1948.

Nell'interpretazione dei "criteri-guida" si è avvertita l'esigenza di codificare le norme deontologiche con un preciso articolato che disciplina il comportamento che il professionista deve seguire nell'esercizio della professione.

Le norme deontologiche che disciplinano l'esercizio dell'attività professionale si suddividono in due categorie, a seconda che rimangano allo stato di precetti meramente etico-sociali oppure siano oggetto di una norma giuridica.

Se discendono da precetti etico-sociali, le norme divengono espressione del potere di autocritica, consistente nella facoltà, riconosciuta entro limiti precisi agli organi professionali dall'ordinamento, di esercitare una potestà regolamentare. Essa si manifesta con l'elaborazione di norme di correttezza professionale, sulla base dei principi derivanti dalla consuetudine e tenendo conto delle necessità che scaturiscono dalla pratica professionale

Le norme deontologiche s'ispirano a cinque principi fondamentali, posti a salvaguardia del decoro e del prestigio professionali:

- 1) il dovere di correttezza;
- 2) il dovere di agire disinteressatamente;
- 3) il dovere di colleganza;
- 4) il dovere di riservatezza;
- 5) il dovere di informativa.

Nel panorama delle leggi sono anche presenti norme recepite dal diritto positivo. (leggi n. 765/1967 art.14 - legge n. 6/81 - D.P.R 380/2001 art.29 - legge n.104 /1992 art.24)

Infatti, alcune norme di legge, non direttamente riferibili alla disciplina penale o civile, indicano violazioni dei principi di deontologia allorché l'architetto ometta di osservare precetti posti dal legislatore mediante provvedimenti normativi di diversa natura.

Il Consiglio dell'Ordine è investito del compito di esercitare la sua funzione disciplinare sulla base di un comportamento dell'iscritto all'Albo che costituisca violazione di principi deontologici. Va sottolineato, comunque, che, anche in questo caso, il legislatore ha correttamente rimesso alla discrezionalità e alla responsabilità del Consiglio dell'Ordine il compito di valutare il comportamento dell'iscritto e di decidere sull'opportunità o meno di aprire un procedimento disciplinare, senza rivendicare il diritto di sostituirsi all'Ordine nel considerare automaticamente e aprioristicamente tale comportamento come lesivo della deontologia professionale.

L'Ordine mantiene, dunque, intatti i propri poteri di cognizione piena sull'accertamento e sulla valutazione del comportamento eventualmente contestato. Né si possono negare al competente Consiglio dell'Ordine il potere di sindacare la prospettazione e la valutazione dei fatti compiuti dall'autorità amministrativa, nonché il potere di assumere eventuali provvedimenti cautelari.

ORIGINE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

L'azione disciplinare può essere promossa d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine nel caso che venga a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di rilievo sul piano disciplinare e riferibili ad uno o più iscritti all'Albo. Ciò può derivare da fatti legati all'esercizio delle normali funzioni del Consiglio dell'Ordine, come, ad esempio, in

sede di esame di una parcella o nel caso di designazione di terne di collaudatori.

Un esposto, una comunicazione, una segnalazione al Consiglio dell'Ordine hanno l'effetto di dare innesco all'azione disciplinare da chiunque siano proposti o presentati (committenti, colleghi, utenti, Organi dell'Amministrazione o giudiziari, semplici cittadini), ma non deve sfuggire l'aspetto che l'azione non è volta a tutelare gli interessi di una «parte», bensì quelli della collettività.

PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto per mezzo dell'Ufficiale giudiziario. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo sono segnalati agli uffici e agli enti cui è trasmesso obbligatoriamente l'albo degli iscritti.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e gli atti del procedimento depositati presso l'Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati.

Alcune considerazioni, tuttavia, merita l'argomento relativo alla pubblicità dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine che infliggono sanzioni disciplinari nei confronti di iscritti all'Albo.

Giancarlo Modonesi, autore del libro "La Professione di Ingegnere e di Architetto", sulla pubblicità dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine, osserva che il Procuratore della Repubblica può impugnare il provvedimento (art. 48 R.D. n. 2537/1925), per cui è ovvio che esso debba essere oggetto di comunicazione alla Procura e, sempre a parere dell'autore, questa è l'unica ipotesi di pubblicità legittima, in quanto dovuta, cui è soggetto il deliberato del Consiglio.

Orbene, se si accetta il principio della riservatezza degli atti relativi ai procedimenti disciplinari, ne discende per logica conseguenza che tale

riservatezza deve estendersi anche al provvedimento conclusivo, in particolar modo se esso afferma la responsabilità dell'incolpato.

Il Consiglio dell'Ordine può esternare e rendere pubblici, nei confronti degli iscritti all'Albo, i criteri e le considerazioni svolte nel provvedimento adottato riportandole per esteso in bollettini d'informazione periodica, al fine di orientare gli iscritti e di riaffermare principi di etica riferiti a casistiche reali, ma omettendo il nominativo del professionista oggetto del provvedimento ed ogni altro riferimento.

Poichè il procedimento disciplinare è caratterizzato dalla segretezza o, come suol dirsi, dalla familiarità, come osserva Carlo LEGA ne "La libera professione ", la pubblicità è bandita, in quanto sarebbe, per un certo verso, controproducente, a causa della divulgazione di fatti lesivi dell'onore della categoria ritornando a scapito dei singoli componenti di essa.

In data 29 marzo 2001, tuttavia, il garante per la protezione dei dati personali, interpellato sul tema e specificamente sulla sospensione di un avvocato, è pervenuto alla seguente massima:

È soggetto a deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Può essere quindi divulgato attraverso riviste, notiziari e pubblicazioni anche del Consiglio dell'Ordine.

E' bene tuttavia ricordare , per non cadere in equivoche aspettative trasversali , quanto recita l'art.43 del vigente Regolamento n.2537/1925, cioè che gli abusi e le mancanze perseguiti sono soltanto quelli che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione e non altri.

Andrebbe disciplinato l'aspetto della pubblicità , perché la notizia della pena inflitta ad un iscritto potrebbe costituire un deterrente o un incentivo all'ossequio delle norme stesse, anche per superare le eventuali critiche sollevate da F. Stefanini, nel libro "I veri intoccabili", sulla segretezza delle sanzioni inflitte agli incolpati.

In relazione agli specifici quesiti pervenuti a questa Commissione, si ritiene che le attuali norme deontologiche in vigore dal 2009 contengano già disposizioni che assolvono in massima parte a quanto richiesto dal Decreto Legge 138/2011, come indicato nel seguente quadro di confronto:

INDICAZIONI DEL DECRETO 138/2011	NORME DEONTOLOGICHE VIGENTI
Quanto contenuto nel Decreto è già recepito nella sostanza dalla norma deontologica.	Art. 9 (Legalità) 1. L'Architetto è tenuto a rispettare la legge nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività.
Al punto b) del comma 4 si fa obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente	Art. 7 (Aggiornamento) 1. L'Architetto deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il suo sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. 2. L'aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative di formazione. 3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui al presente articolo
Al punto d) del comma 4 il	Art. 28 (Accettazione

<p>compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale</p>	<p>dell'incarico) 1. L'Architetto deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. 2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni</p>
<p>Al punto e) del comma 4, a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale</p>	<p>Art. 10 (Responsabilità patrimoniale) 1. L'Architetto deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione</p>
<p>Al punto g) del comma 4 la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie</p>	<p>Art. 41 (Pubblicità informativa) 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i criteri per la determinazione del prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. 2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Spetta all'Ordine procedere al periodico monitoraggio delle campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri; 3. In ogni caso, il professionista è tenuto ad adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio di professionalità specifica. A mero titolo esemplificativo è opportuno che nella pubblicità risulti il nominativo del professionista ovvero, in caso di società o associazione, il nominativo di almeno uno dei soci a cui spetta la legale rappresentanza.</p>

Le attuali norme, senza alcun dubbio, dovrebbero essere integrate da puntuali precisazioni e/o adeguamenti i quali, se tale linea verrà condivisa dal CNA e dalla Conferenza degli Ordini, dovranno essere esaminati nel dettaglio per essere successivamente prodotti.

ORGANO GIUDICANTE

In relazione alla istituzione dell'organo giudicante, di cui al punto f) dell'art.3 del Decreto, che recita:

“gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina”

la Commissione propone che la giurisdizione debba avere base provinciale presso la sede degli Ordini, anche in ragione di una certa economicità funzionale. Pertanto, i costi della struttura devono essere a carico degli Ordini senza alcuna richiesta di rimborso spese da parte del soccombente

ORGANO GIUDICANTE DI 1 GRADO

Sede giudicante:

l'Ordine provinciale di appartenenza dell'architetto incolpato.

Componenti collegio giudicante di 1° grado:

- n° 3 componenti, sorteggiati dall'elenco provinciale redatto e tenuto da ciascun Ordine provinciale;
- un cancelliere con funzione di segretario, senza diritto di voto e facente parte del Consiglio dell'Ordine.

L'organo giudicante elegge il presidente fra i componenti.

La durata dell'organo giudicante è fissata in anni uno dalla data di insediamento, che avviene entro sette giorni dalla nomina dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine.

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

La presenza di membri esterni negli elenchi sarebbe certamente garanzia di terzietà, ma non si ravvisano figure istituzionali che abbiano i requisiti adatti a giudicare nel merito, in quanto, se figure esterne al mondo della professione, non avrebbero competenze tali da esprimere giudizi in un ambito specifico.

Per quanto concerne la possibilità della presenza di un magistrato, si ritiene che, essendo inscindibile la valutazione della possibile violazione delle norme deontologiche dalla conoscenza delle peculiarità della professione, il rischio è che il magistrato possa formarsi un giudizio incompleto, cioè che non tenga conto di tutti gli aspetti attinenti alla professione dell'architetto.

I componenti dei suddetti elenchi dovranno possedere specifiche caratteristiche, quali, ad esempio:

- un minimo di 10 anni di iscrizione all'Albo professionale;
- non aver subito sanzioni disciplinari e non avere in corso procedimenti disciplinari;
- non essersi candidato all'ultima elezione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine;
- essere in regola con i pagamenti di iscrizione all'Ordine;
- perfetta conoscenza delle normative che riguardano l'ordinamento professionale.

L'ammissione nell'elenco avviene per domanda dell'iscritto accompagnata da un breve curriculum, dai certificati penale e dei carichi pendenti rilasciati da non oltre tre mesi e previa verifica insindacabile da parte del Consiglio.

La formazione dell'elenco avviene su iniziativa del Consiglio con cadenza annuale.

Gli iscritti negli elenchi rimangono in carica per un anno e saranno cancellati nel caso siano oggetto di un procedimento disciplinare o perdano i requisiti; non potranno far parte contemporaneamente di più organi giudicanti.

Ciascun membro presterà la propria opera in forma gratuita con il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute, che saranno poste a carico dell'Ordine d'appartenenza.

ORGANO GIUDICANTE DI 2° GRADO

Presso il CNAPPC è istituito l'organo giudicante di 2° Grado nel caso di una impugnazione del provvedimento disciplinare (ora regolato dal DM 1 ottobre 1948).

Tale organo sarà costituito da 5 componenti sorteggiati da un elenco nazionale formato dai soggetti (uno o due) segnalati dai rispettivi Consigli provinciali.

Il sorteggio non prenderà in considerazione i candidati provenienti dall'Ordine provinciale di appartenenza dell'incolpato.

Farà parte dell'organo giudicante, senza diritto di voto, un cancelliere con funzioni di segretario nominato fra i membri del Consiglio Nazionale.

L'organo giudicante elegge il presidente fra i componenti.

L'elenco nazionale sarà aggiornato con cadenza annuale.

REVISIONE DELLE NORME

Una revisione integrale della normativa, come rivendicato da vari Ordini nelle loro osservazioni dovrebbe essere preceduta da una verifica dell'applicazione delle vigenti norme e quindi dalla conoscenza dei procedimenti effettuati e delle relative sentenze emesse mediante l'acquisizione dei dati provenienti dai vari Ordini provinciali

PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE

Si auspica che le norme deontologiche debbano essere comuni a tutte le professioni dell'area tecnica, anche se ciò è di non facile attuazione in ragione delle differenti finalità che caratterizzano le varie

professioni. Appare opportuno attuare un processo di semplificazione delle norme deontologiche vigenti e delle rispettive procedure nel modo seguente:

1. Uniformare in un unico corpus normativo le sei norme deontologiche degli architetti ora vigenti.

2. Compiere un processo di semplificazione per snellire le procedure sanzionatorie, senza dover far ricorso all' Organo giudicante, su casi certi ed incontrovertibili che attualmente ingolfano i compiti istituzionali di un Consiglio provinciale, introducendo meccanismi automatici di giudizio per casi specifici da individuare e disciplinare, come, ad esempio,
 - la sospensione degli architetti non in regola con la tassa annuale di iscrizione ex art.50 reg.to 2537 /1925;
 - la mancanza di comunicazione del cambiamento della propria residenza, come imposto dall'ultimo comma dell'art. 3 del Reg.to2537/25;
 - il non ritiro della posta elettronica certificata;
 - la morosità nei confronti dell'Inarcassa, ex legge 6/81 art.16-6.

PROBLEMI DA AFFRONTARE

Si è ritenuto di non affrontare il problema della deontologia in riferimento alle nuove figure professionali, come quelle relative alle società, in quanto quest'ultime non risultano ancora definite in termini assoluti e non è chiaro quale dovrà essere il loro rapporto con l'Ordine professionale.

La Commissione "Deontologia", pur avvertendo la necessità di occuparsi di norme relative agli Architetti provenienti da altri Paesi europei o extra-europei, ha ritenuto di rimandare la trattazione del

problema in attesa di una definizione del nuovo ordinamento professionale.

La Commissione "Deontologia":

Raffaello FRASCA del CNAPPC

Simone Cola del CNAPPC

Alberto DITTA dell'Ordine di Trapani

Andrea MARCHISIO dell'Ordine di Aosta

Isidoro MENDOLA dell'Ordine di Palermo

Glauco PROVANI dell'Ordine di Terni

Roma, dicembre 2011